Ist. n. 1 dep. 24/09/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA - COLLEGIO DEI RECLAMI

Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Nell'interesse delle Sig.re:

1) RITA SAVOCA, nata a Taormina (ME) il 19/11/1968 (SVCRT168S59L042D), residente in Taormina (ME), Via Francavilla n. 81;

2) ANGELA GUALTIERI, nata a Taormina (ME) il 04/04/1997, (GLTNGL97D44L042S), residente in Letojanni (ME), Via Vittorio Emanuele n. 45;

3) ANTONELLA CANNATA, nata a Taormina (ME) il 13/08/1982, (CNNNNL82M53L042Y), residente in Giardini Naxos (ME), Via Catania n. 8;

4) MARIA CUNDARI, nata a Taormina (ME) il 27/09/1969 (CNDMRA69P67L042M), residente in Castelmola (ME), Via Leonardo Da Vinci snc;

elettivamente domiciliate in Messina, Via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (TRBGPP69S28C351W) dal quale sono rappresentate e difese giuste procure depositate nel fascicolo telematico, PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it;

– Reclamanti –

contro

- TAORMINA SOCIAL CITY (codice fiscale e partita iva 03835580832), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina n. 48 presso il difensore costituito avv. Giovanni Monforte (MNFGNN55A19F158X), PEC: giovannimonforte@pec.giuffre.it;

– Reclamata –

e nei confronti di

- MARTINA ANGELA PENNISI, nata a Catania il 29.04.1977 (PNNSMT95E41F158X), elettivamente domiciliata in Giarre (CT) viale Libertà 59, presso gli avv.ti Gaetano M. Amoruso (MRSGNM62S28A028B) ed Angela Garrozzo (GRZNGL77A65C351W), PEC: gaetano.amoruso@pec.ordineavvocaticatania.it e angela.garrozzo@pec.ordineavvocaticatania.it;

– Controinteressata –

Oggetto: Reclamo cautelare ed art. 669-terdecies c.p.c. avverso **l'Ordinanza n. cronol. 10837/2026, resa dal Tribunale Ordinario di Messina - Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Graziella Bellino, nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 270-1/2026, depositata e comunicata via pec in data 14 settembre 2026 (all. 01).**

****

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

SVOLGIMENTO DEL FATTO E ANTEFATTI PROCESSUALI

Le odierne reclamanti hanno prestato continuativamente e per diversi anni la propria attività lavorativa subordinata, con la qualifica e le mansioni di Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), alle dipendenze della *Cooperativa Sociale 21 Aprile*, assegnate in via esclusiva all'esecuzione del servizio socio-assistenziale presso la Casa di Riposo per Anziani "Carlo Zuccaro" di Taormina, gestita in regime di convenzione/appalto con il Comune di Taormina (**all. 1** - attestati di servizio e contratti d'appalto).

Con delibera degli organi comunali, l'Ente locale ha disposto l'internalizzazione e la gestione diretta dei predetti servizi alla persona mediante costituzione e affidamento all'ente strumentale denominato **Azienda Speciale "Taormina Social City",** operante ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e con applicazione espressa dello statuto privatistico del rapporto di lavoro e del CCNL Cooperative Sociali vigente (**all. 10** - atto costitutivo e Statuto Taormina Social City; **all. 11** - Contratto di servizio Comune e Taormina Social City).

Per effetto di tale subentro, con decorrenza dal 1° dicembre 2025 l'Azienda Speciale Taormina Social City è divenuta l'effettivo soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali della Casa di Riposo "Carlo Zuccaro", subentrando nella totalità dell'attività e dei beni strumentali della precedente appaltatrice (**all. 9** - Piano Programma 2025-2027 Taormina Social City; **all. 11** - Contratto di servizio Comune e Taormina Social City).

La Cooperativa Sociale 21 Aprile, cessando formalmente la gestione, con distinte note del 28 novembre 2025 ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo delle reclamanti con effetto dal 30 novembre 2025, specificando quale causale la cessazione delle attività per effetto del passaggio di gestione alla Taormina Social City (**all. 2** - lettere di licenziamento).

Nelle more del subentro operativo, l'Azienda Speciale reclamata ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria triennale per l'assunzione di personale O.S.A. (Cat. C1 CCNL Cooperative Sociali) (**all. 4** - avviso selezione pubblica O.S.A.).

Gli odierni istanti hanno ritualmente presentato la propria domanda di partecipazione a mezzo PEC entro i termini di bando, allegando le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà (Allegati B e C) debitamente compilate e sottoscritte, nonché le certificazioni dei titoli posseduti e dell'esperienza professionale pluriennale maturata (**all. 5** - domande di partecipazione alla selezione).

Le Sig.re **Rita Savoca** e **Angela Gualtieri** sono state illegittimamente escluse per la mera omissione di firma sul curriculum vitae europeo allegato, benché la domanda, i dati anagrafici e i moduli di autocertificazione dei titoli erano stati integralmente sottoscritti con firma autografa (**all. 5** - domanda di partecipazione alla selezione) e ritualmente trasmessi.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

La Sig.ra **Maria Cundari** è stata esclusa per la mancata inclusione del file del curriculum, disguido formale verificatosi in sede di inoltro telematico; la domanda, i dati anagrafici e i moduli di autocertificazione dei titoli erano stati integralmente sottoscritti con firma autografa (**all. 5** - domanda di partecipazione alla selezione) e ritualmente trasmessi.

La Sig.ra **Antonella Cannata** è stata illegittimamente estromessa per asserita carenza del requisito professionale specifico, in quanto in possesso della superiore qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) rilasciata all'esito di corso professionale di 1000 ore, con documentata esperienza di oltre 52 mesi continuativi nello svolgimento delle medesime mansioni O.S.A. presso la struttura (**all. 5** - domanda di partecipazione alla selezione).

Nonostante formali istanze di riesame in autotutela e di soccorso istruttorio tempestivamente trasmesse (in data 26 e 27 novembre 2025), la Commissione ha approvato la graduatoria definitiva (Verbale n. 4 del 25/11/2025 e successivi) confermando le illegittime esclusioni e procedendo ad assumere soggetti terzi estranei al pregresso bacino lavorativo (**all. 6 –** elenco candidati esclusi).

Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. depositato in data 21/01/2026 (**all. 02**), le ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'Azienda Speciale, chiedendo l'accertamento del loro diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro ed all'assunzione diretta ex art. 37 CCNL Cooperative Sociali a far data dal 01/12/2025 con continuità economica e normativa, nonché, in subordine, la declaratoria di illegittimità delle esclusioni dalla selezione con ordine di ammissione alle prove orali e collocazione in graduatoria.

Il Tribunale di Messina con l'Ordinanza del 07.03.2026 (**all. 23**) ha disposto << *l'integrazione del contraddittorio nei confronti del personale OSA assunto ed inserito nelle graduatorie redatte a seguito dell'avviso pubblico di selezione per titoli e colloqui per la formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo indeterminato full-time e part-time nel profilo di O.S.A. – Cat. C livello economico 1 – CCNL Cooperative Sociali* >> **autorizzando ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica mediante pubblicazione del ricorso introduttivo e degli atti d causa sul sito web della Taormina Social City.**

Integrato il contraddittorio, il Tribunale di Messina con l'Ordinanza reclamata n. cronol. 10837/2026 del 14/09/2026, ha rigettato le istanze cautelari, sostenendo:

- che l'art. 37 del CCNL non configurerebbe un obbligo automatico all'assunzione a favore dei lavoratori uscenti nei confronti delle aziende speciali, le quali opererebbero secondo logiche pubblicistiche e di evidenza pubblica;
- che la c.d. *lex specialis* del bando di selezione e soprattutto gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 imponevano a pena di esclusione la firma e l'allegazione del curriculum e non poteva trovare

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

applicazione il c.d. soccorso istruttorio ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 per il conseguente *vulnus del principio di parità di trattamento*;

- che non poteva ritenersi nulla la clausola prevista dal bando in quanto la stessa non costituisce un inutile formalismo in violazione del principio del *favor partecipationis* e di semplificazione, non potendosi ritenere che tutti gli elementi indicati nel curriculum dovevano essere indicati negli allegati A e B;

- che per la sig.ra Cannata la qualifica O.S.S. non sarebbe equipollente al titolo O.S.A., rimanendo irrilevante l'attività lavorativa svolta di fatto per 52 mesi posto altresì che l'avviso indica fra i *"requisiti specifici"*, quello di *"essere in possesso della Qualifica Professionale di Operatore Socio - Assistenziale (O.S.A.)"*.

******

Le istanti, rappresentate e difese come in atti chiedono la riforma da parte del Collegio adito della pronuncia resa per i seguenti motivi in fatto e diritto.

MOTIVI DEL RECLAMO

- I) ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2023-2025, DELL'ART. 2112 C.C. E DELL'ART. 19 D.LGS. N. 175/2016. NATURA COGENTE DELLA CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE NEI CAMBI DI GESTIONE.

Il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che l'Azienda Speciale possa sottrarsi all'applicazione della clausola sociale sancita dalla contrattazione collettiva richiamando genericamente presunti limiti pubblicistici che ne impedirebbero la diretta applicazione.

In via preliminare si segnala che la **Corte di Cassazione civile sez. lav., 31/08/2026, (ud. 17/06/2026 - dep. 31/08/2026) - n. 24904** (all. 16) **ha ritenuto l'operatività della clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali (per cui oggi si dibatte) << *nel peculiare contesto dell'internalizzazione del servizio da parte dell'ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale…* >>.**

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava l'assunzione diretta di 510 unità di personale alle dipendenze delle cooperative esterne che gestivano i servizi sociali del Comune di Messina da parte della Messina Social City, ente strumentale del Comune di Messina, a seguito della internalizzazione dei servizi sociali, assunzioni avvenute in attuazione dell'art. 37 del CCNL senza l'espletamento di procedure selettive concorsuali o para concorsuali.

La Corte di Cassazione riteneva operante l'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali evidenziando la novità della questione trattata: cfr << 9.1. *La novità della questione trattata, concernente l'ambito*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

applicativo della clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL Cooperative sociali nel peculiare contesto dell'internalizzazione del servizio da parte dell'ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola, giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione delle spese del giudizio di legittimità >>.

L'art. 19 comma 2 del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 prevede quanto segue: *<<Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.>>*

L'art. 37, lett. b), del CCNL delle Cooperative Sociali stabilisce a chiare lettere che, nei casi di cambio di gestione, «*l'azienda subentrante assumerà [...] il personale addetto all'appalto o convenzione stessi [...] garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale) ivi compresi gli scatti di anzianità maturati*» (**all. 8** CCNL-delle-Cooperative-Sociali-2023-2025).

Tale clausola ha portata precettiva e vincolante ed attribuisce ai lavoratori impiegati nell'appalto cessato un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, anche alle dipendenze degli enti pubblici economici, senza necessità di superamento di ulteriori prove selettive o concorsuali perché **tale procedura assuntiva rispetta i limiti pubblicistici previsti dalla legge poiché è sottratta alla discrezionalità del datore di lavoro, è interamente controllata da soggetti terzi, le OO.SS. ed è interamente disciplinata dal predetto CCNL.**

Taormina Social City è infatti un'Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Taormina, costituita ai sensi degli artt. 112 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale (**all. 10** Atto Costitutivo e Statuto della Taormina Social City).

Ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUEL, l'azienda speciale è definita come ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. La giurisprudenza ha chiarito che tale ente, pur essendo istituzionalmente dipendente dall'ente locale e connotato da elementi pubblicistici, opera sul mercato secondo le regole dei privati imprenditori quale «**ente pubblico economico**».

Quanto al regime del personale, **l'art. 22 dello Statuto della Taormina Social City** (in **all. 10** del fascicolo) prevede che per il funzionamento, l'Azienda si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

<< 1. Per il funzionamento, l'Azienda si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato;

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha natura privatistica;

3. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché - per quanto in essi stabilito - dalle leggi vigenti. >>

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha pertanto natura privatistica.

La natura privatistica del rapporto di lavoro comporta che Taormina Social City sia soggetta alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di categoria e non è in contestazione e comunque provato dalla documentazione in atti che la TSC applica al proprio personale O.S.A. il CCNL Cooperative Sociali, medesima contrattazione collettiva applicata dalla Messina Social City (ente istituito ed interamente partecipato dal Comune di Messina per la gestione dei propri servizi sociali) che ha notoriamente assunto oltre seicento lavoratori con la doverosa e legittima applicazione della clausola sociale prevista all'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.

L'art. 37 comma 1 lett. b) prevede che *<< L'azienda subentrante, ... **assumerà,** nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, **il personale addetto all'appalto o convenzione** **stessi ….. garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale) ivi compresi gli scatti di anzianità maturati. >>***

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha sempre ritenuto la portata precettiva e vincolante delle clausole sociali inserite nei CCNL anche a prescindere dall'avvenuto svolgimento da parte del cedente degli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva (comunicazioni alle OO.SS. ed avvio della relativa procedura) perché eventuali inadempimenti del soggetto titolare del servizio (Comune di Taormina) o dei soggetti interessati al cambio di gestione (Cooperativa 21 Aprile e Taormina Social City) non possono privare di validità ed efficacia la clausola sociale di matrice contrattual – collettiva, in danno dei lavoratori (si richiamano sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 27.11.2023 n. 32805 e Tribunale di Messina, GL Totaro, sentenza del 05.02.2025, in **all. 13** **e** **all. 14**).

La Corte di Cassazione ha analogamente stabilito che le clausole del CCNL che prevedono l'assunzione del personale in caso di avvicendamento nell'appalto hanno «*efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio*», configurando un «*vero e proprio diritto soggettivo in*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

capo al lavoratore» alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante, «*a prescindere dall'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c.*» (**all. 13 - Cass. Civ. sez. lav. 27.11.2023 n. 32805**).

La formulazione utilizzata dall'art. 37 del CCNL di categoria, ***"l'azienda subentrante"*** è generica e non pone distinzioni sulla natura giuridica, privata o pubblica, del nuovo gestore. Il presupposto per l'applicazione della clausola sociale è funzionale: il subentro nella gestione di un servizio a condizioni sostanzialmente invariate, formalizzato tramite "appalto o convenzione o accreditamento".

L'affidamento di un servizio da parte di un ente pubblico, anche a una società a partecipazione pubblica, rientra poi nell'alveo del diritto dei contratti pubblici. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 57 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha rafforzato la tutela dei lavoratori, rendendo la clausola sociale un requisito obbligatorio.

La stessa **Direttiva Comunitaria 12.03.2001, n. 23** (relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) **si applica alle imprese pubbliche o private che esercitato un'attività economica [art. 1 lett. c)] – all.17.**

Pertanto la clausola sociale prevista dal CCNL Cooperative Sociali deve ritenersi operante anche nel caso in cui il servizio sia affidato a una società a partecipazione pubblica quale la Taormina Social City perché né l'art. 37 del CCNL né l'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici distinguono in base alla natura pubblica o privata dell'operatore economico subentrante. Ciò che rileva è il fenomeno della successione nella gestione del servizio e la diretta applicazione del CCNL di diritto privato.

La *ratio* della clausola sociale è la tutela della continuità occupazionale dei lavoratori addetti a un determinato servizio in conformità ed attuazione sia degli obblighi comunitari che dell'art. 4 della Costituzione, ed il diritto all'assunzione tramite tale canale non è da ritenersi nullo o non riconoscibile per violazione della regola della (para)concorsualità operante anche per i soggetti che sebbene non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.lvo n. 165/2001, utilizzano risorse pubbliche ed agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale, quale la Taormina Social City, **perché è da ritenersi che i due canali assuntivi coesistono e sono entrambi legittimi perchè rispettosi dei limiti pubblicistici previsti dall'art. 19 comma 2 del Decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175.**

Il punto centrale e dirimente della controversia risiede nell'obbligo, gravante sulla resistente Azienda Speciale "Taormina Social City", di procedere alla previa assunzione diretta delle odierne ricorrenti in applicazione della c.d. "clausola sociale" e della concomitante possibilità di avviare selezione pubblica per coprire i rimanenti posti rimasti vacanti per lo svolgimento del servizio oggetto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

del cambio di gestione.

Tale obbligo, previsto dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali 2023-2025, non è una mera facoltà, ma un precetto vincolante che mira a tutelare la stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di cambio di gestione di un servizio e, l'indizione della procedura selettiva paracorcorsuale quale quella attuata dalla reclamata, non può elidere tali diritto.

Si torna a ribadire che **la clausola sociale** prevale su eventuali diverse modalità di reclutamento, in quanto costituisce fonte diretta di obbligazione per il datore di lavoro subentrante e **rispetta pienamente i limiti pubblicistici previsti dalla legge perché la procedura assuntiva è sottratta alla discrezionalità del datore di lavoro, è interamente controllata da soggetti terzi, le OO.SS., ed è interamente disciplinata dal CCNL.**

È da ritenersi pertanto che l'applicazione della clausola sociale costituisce attuazione dei criteri di trasparenza, oggettività e tutela sociale cui devono attenersi le procedure assuntive di evidenza pubblica e non contrasta con i principi costituzionali di buon andamento presidiati dall'art. 97 Cost. come evincibile da quanto avvenuto nel Comune di Messina da parte della Messina Social City [cfr **Corte di Cassazione civile sez. lav., 31/08/2026, (ud. 17/06/2026 - dep. 31/08/2026) - n. 24904 - all. 16**].

******

- II) ERROR IN IUDICANDO ED ECCESSO DI RIGORE FORMALE: ILLEGITTIMITÀ DELLE ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE PUBBLICA, VIOLAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 71 D.P.R. 445/2000), DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTICIPATIONIS.*

In via subordinata, l'ordinanza reclamata è incorsa nel travisamento delle risultanze documentali con riguardo all'esclusione delle reclamanti sig.re **Savoca Rita**, **Gualtieri Angela** e **Cundari Maria**, dalla selezione paraconcorsuale O.S.A. indetta da Taormina Social City.

L'Avviso Pubblico di Selezione del personale O.S.A. (**all. 4**) **all'art. 2** prevedeva i requisiti generali di ammissione (cittadinanza italiana, godimento diritti civili, assenza di condanne, ecc.), successivamente venivano indicati i requisiti specifici (licenza media e possesso della Qualifica di OSA) ed infine i titoli preferenziali (comprovata esperienza di almeno un anno nei servizi di assistenza domiciliare ed a persone anziane e/o con disabilità nonché la disponibilità di svolgere l'attività presso il domicilio degli utenti).

All'art. 4 vengono indiati i "***Criteri di valutazione e Punteggio"*** e per i titoli viene previsto il punteggio massimo di 60 punti così ripartiti:

a) Formazione e titoli di studio (max 20 punti):

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

- Licenza media = 4 punti

- Diploma di scuola secondaria superiore = 6 punti

- Diploma ad indirizzo socio – assistenziale = 10 punti

b) Qualifica professionale OSA (max 15 punti):

- Qualifica regionale > 700 ore rilasciata da ente accreditato = 15 punti

- Qualifica regionale < 700 ore = 10 punti

- Qualifica conseguita in altre Regioni o con vecchie normative = 6 punti.

È ammessa la qualifica di POSA di almeno 700 ore rilasciata da ente accreditato ai sensi della normativa regionale. Qualifica inferiori sono valutate esclusivamente se conseguite prima dell'entrata in vigore degli standard attuali e se riconosciute dalla Regione Siciliana.

c) Titoli aggiuntivi e preferenziali (max 5 punti):

- corsi specialistici attinenti e documentati (demenze, Alzheimer, animazione sociale, BLSD, sicurezza, diete speciali) = 1 punto per corso, max 4 punti;

- possesso di patente di guida cat. B = 1 punto;

d) Esperienza professionale (max 20 punti):

- servizio come OSA in RSA, case di riposo, centri diurni, servizi domiciliari = 0,75 punti per mese, (max 20 punti (26 mesi).

L'esperienza è valutata esclusivamente se documentata con contratti di lavoro, buste paga o certificazioni del datore di lavoro.

L'Avviso di Selezione, conteneva inoltre **l'Allegato 1 (Domanda di partecipazione), l'Allegato 2 (Dichiarazione Titoli di Studio ed Esperienza Professionale)** a sua volta suddiviso in A) Titoli di Studio e Formazione, B) Titoli di Servizio / Esperienza Professionale e **l'Allegato 3 (Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà).**

Le Reclamanti hanno regolarmente sottoscritto ed inoltrato le domande ed i due allegati citati (si rimanda alla produzione in **all. 5) e, pertanto, hanno fornito alla Taormina Social City tutti gli elementi richiesti dall'Avviso per la ammissione alla selezione (cfr art. 2) e per la valutazione dei titoli posseduti (cfr art. 4).**

L'art. 3 dell'Avviso prevedeva poi che << *Le dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati assumono valore di autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000* >>.

Pertanto **il curriculum vitae ed il suo contenuto non entra nel procedimento di valutazione dei titoli (cfr art. 4) né costituisce requisito di ammissione sia esso generico o specifico (cfr art. 2) avendo l'Avviso di selezione espressamente previsto che il punteggio viene attribuito solo sulla base di quanto indicato negli Allegati 2-B e 3-C.**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

L'Art. 3 (Presentazione della domanda) prevedeva a pena di esclusione che doveva anche essere allegato il << *curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto* >> ma tale clausola è da ritenersi **nulla (art. 1418 c.c.)** per constrasto con gli artt. 2 e 4 dell'Avviso di Selezione e con gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Si ribadisce che la sottoscrizione / presentazione del curriculum vitae non era previsto quale requisito di ammissione (generico o specifico) e la stessa valutazione / comparazione dei curicula non era prevista nell'avviso pubblico laddove nessun punteggio poteva essere attribuito ai titoli ed alle esperienze professionali se non attestate e dichiarate negli Allegati 2-B e 3-C (aventi valore di autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), ritualmente sottoscritti ed inoltrati.

Sul punto il giudice di prime cure erroneamente riteneva che la firma del curriculum sarebbe richiesta dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, perché nei concorsi pubblici hanno valore solo le <<*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni* >> (art. 46) e le << *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* >> (art. 47) e non è previsto né ha alcun valore di legge il << *curriculum vitae* >>.

Il Tribunale di Messina riteneva inoltre che non <<*può ritenersi nulla la clausola prevista dal bando in quanto la stessa* ***non costituisce un inutile formalismo in violazione del principio del favor partecipationis e di semplificazione, non potendosi ritenere che tutti gli elementi indicati nel curriculum dovevano essere indicati negli allegati A e B*** >>.

Anche tale assunto è errato perché, si torna a ribadire, il contenuto del curriculum professionale anche in difformità con quanto indicato negli Allegati B e C dell'Avviso, non entrava nel procedimento valutativo della domanda del candidato per quanto previsto nell'Avviso di Selezione che prevedeva all'art. 3 che la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali era limitata a quanto dichiarato con le autocertificazioni, << ***Allegati B e C*** *debitamente compilati e firmati* >> ed all'art. 4 non dava la possibilità di attribuire alcun punteggio al curriculum vitae ma solo ai titoli ed alle esperienze professionali che il candidato doveva dichiarare ed auto valutare con i predetti Allegati B e C.

Pertanto la clausola de qua (cfr art. 3 Avviso), trasmettere a pena di esclusione << … *il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto* >> è chiaramente un unitile formalismo previsto nell'avviso in violazione del principio del favor partecipationis e di semplificazione, ed è altresì da ritenersi nulla per constrasto con gli artt. 2 e 4 dell'Avviso di Selezione (che non richiedono tra i requisiti di ammissione la firma / inoltro del curriculum) e con gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che danno prevalenza nella valutazione dei titoli e della esperienza professionale a quando dichiarato con autocertificazione rispetto al curriculum vitae.

L'Art 3 dell'Avviso (all. 4) ultimo capoverso prevedeva inoltre che << *L'Amministrazione potrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione entro 5 giorni dalla*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

richiesta, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 >>.

L'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 regolamenta il c.d. soccorso istruttorio, cioè la possibilità di regolarizzare / rettificare le omissioni delle dichiarazioni /documentazione presentata nel procedimento amministrativo: << *3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.>>*

L'istituto ribadisce innanzitutto che gli unici documenti rilevanti sono le dichiarazioni previste agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiarazioni richieste negli Allegati 2-B e 3-C dell'Avviso di Selezione, correttamente redatte, firmate e trasmesse da tutte le reclamanti (**all. 5**); la norma prosegue poi prevedendo la possibilità di regolarizzare o completare la documentazione mancante a richiesta dell'Amministrazione interessata; l'art. 3 dell'Avviso prevede infine che l'integrazione / regolarizzazione doveva avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.

La Taormina Social City non ha acconsentito alla regolarizzazione della documentazione omessa/irregolare (mancata firma del curriculum trasmesso da parte delle sig.re Savoca Rita e Gualtieri Angela mancata trasmissione del curriculum da parte della sig.ra Cundari Maria) ed il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo tale operato perché << *l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento* >>.

L'assunto è errato perché la valutazione del curriculum vitae non entra a far parte del processo valutativo (attribuzione di punteggio) ne è tra i requisiti di ammissione alla selezione, pertanto per tabulas non vi è alcun vulnus del principio di parità di trattamento tra i candidati nel richiedere la regolarizzazione meramente formale de qua e, pertanto, il funzionario/commissione che ha istruito la domanda delle reclamanti avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n.241/1990, chiedere la regolarizzazione mancante (anche se come detto del tutto inutile ai fini della attribuzione del punteggio).

Il giudice di prime cure richiama Consiglio di Stato n. 165/2024 (**all. 18**) ma poi non ne fa corretta ed esaustiva applicazione laddove tale pronuncia indica chiaramente che << *la linea di demarcazione tra i concetti di "regolarizzazione documentale"* (ammessa per il tramite del soccorso istruttorio) *e "integrazione documentale"* (non ammessa in caso di violazione del principio di parità di trattamento) *deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando* >>.

Se il bando come nel caso in esame richiede che i titoli e le esperienze lavorative siano già dichiarati validamente nella domanda o in apposite dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.P.R.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

445/2000, mentre il curriculum abbia solo funzione descrittiva o riepilogativa e non sia esso stesso fonte di punteggio, in tale ipotesi, l'esclusione automatica per mancata allegazione del curriculum è illegittima o quantomeno è doveroso il soccorso istruttorio.

È proprio questa la linea seguita da **TAR Sicilia Palermo n. 1376/2017 (all.19)**, **secondo cui la clausola espulsiva riferita al curriculum era sproporzionata quando i titoli e requisiti erano già stati dichiarati nell'istanza di partecipazione**; **il TAR ha ritenuto che l'amministrazione dovesse valorizzare i titoli *"debitamente dichiarati nell'istanza"*, rispetto ai quali l'ulteriore dichiarazione nel curriculum appariva "*ultronea*".**

****

- III) VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 C.C. E DELL'ART. 47 AREA/CATEGORIA B, DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI (POSSESSO DELLA QUALIFICA).

La reclamante **sig.ra Antonella Cannata** veniva esclusa per la mancanza della qualifica O.S.A. (**all. 6** - comunicazione verbale n. 4 del 25.11.2025).

La lavoratrice è in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) rilasciato all'esito di percorso formativo regionale di 1000 ore e dichiarava in seno alla domanda di avere svolto n. 52 mesi di servizio quale OSA alle dipendenze della Cooperativa Sociale 21 Aprile, precedenze appaltatore (**all. 5** - domande di partecipazione alla selezione; **all. 1** - attestato di servizio).

Il giudice di prime cure riteneva legittima l'esclusione perché << *l'avviso indica, fra i "requisiti specifici" quello di "essere in possesso della Qualifica Professionale di Operatore Socio - Assistenziale (O.S.A.)"* e la sussistenza del titolo non << *può essere surrogata né dal diverso titolo di O.S.S., né dallo svolgimento di fatto delle mansioni di O.S.A., essendo necessario il possesso formale della Qualifica Professionale (da conseguirsi tramite il rispetto di specifiche procedure)".*

L'Avviso Pubblico di Selezione per cui è causa (**all. 4**) avveniva per il profilo di << ***OSA Cat. C Liv. Econ. 1 – CCNL Cooperative Sociali* >>;** il CCNL Cooperative Sociali vigente ratione temporis (**all. 8**) al suo **art. 47 (Classificazione del personale) << *Area / Categoria B – Lavoro qualifico, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale* >>** prevede l'inquadramento dell'OSA quale lavoratore qualificato addetto ai servizi alla persona, e nella superiore << ***Area / Categoria C - Lavoro specializzato, sevizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario*>>** l'inquadramento dell'OSS, qualifica che prevede la possibilità di prestare assistenza non solo in ambito socio – assistenziale ma anche in ambito socio – sanitario (maggiore competenza).

L'Avviso all'art. 4 prevede che il corso per OSA anche prestato in altre regioni doveva avere avuto una durata di almeno 700 ore nonché la possibilità di valutare anche qualifiche inferiori se conseguite prima dell'entrata in vigore degli standard attuali e se riconosciute equipollenti dalla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

Regione Sicilia.

La qualifica di OSA è regolamentata nel repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana (richiamato nell'Avviso – art. 3-bis) approvato con il D.A. n. 2570/2016 come da scheda allegata (**all. 20**). A seguito dell'Accordo stipulato il 22.02.2001 in sede di conferenza Stato Regioni veniva individuata a livello nazionale la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) e la Regione Siciliana con il Decreto Assessoriale n. 195/2023 e con il D.A. n. 02533/2011 (**all. 21**) istituivi dei percorsi di riqualificazione della figura dell'OSA nella superiore (più ampia ed assorbente) figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS). Pertanto è indubbio che nella Regione Siciliana la qualifica dell'OSS è prevista ed ha una portata maggiore, più ampia di quella dell'OSA, nonché è altresì indubbio che a mente del CCNL di categoria e di quanto riportato nell'Avviso (assunzione nel profilo Cat. C, Liv. Econ. 1) l'attestato di OSS è maggiormente confacente (idoneo) allo svolgimento delle mansioni bandite.

Il titolo di OSS non è equipollente a quello di OSA ma è **assorbente tale minore titolo** l'esclusione della sig.ra Antonella Cannata deve ritenersi pertanto illegittima per come riconosciuto da costante giurisprudenza resa in fattispecie identica richiamata anche in **TAR Lazio n. 05746/2022,** di cui si produce copia integrale **(all. 22)** : << *Il provvedimento di esclusione assunto dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 2, lett. e) del bando di concorso risulta, ad avviso del Collegio, in distonia con il principio di uguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a "reclutare personale più qualificato e/o titolato", la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbimento, invocato da parte ricorrente.*

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale in esame, ***allorquando un bando di concorso preveda, infatti, determinati titoli ai fini dell'ammissione al concorso stesso è ben meritevole di essere ammesso al concorso anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando****, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di quest'ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 733 del 28 ottobre 2014).*

In altri termini, è ormai ampiamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda un certo titolo di studio quale requisito di partecipazione, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, "con un maggiore livello di approfondimento", le materie di studio del titolo inferiore richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559; TAR Lazio, I-bis, 7 gennaio 2021, n.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

226; id. 12 aprile 2021, n. 4259; id. 24 dicembre 2021, n. 13458).>>

È la stessa Regione Siciliana con il Decreto Assessoriale n. 195/2023 ed il D.A. n. 02533/2011 (**all. 21**) a considerare il titolo di OSS assorbente quello di OSA laddove prevede i corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario ed individua quali destinatari dei corsi di riqualificazione i soggetti in possesso del titolo di OSA conseguito con almeno 700 ore di corso.

Si ribadisce che il titolo di O.S.S. posseduto dalla Cannata (corso 1000 ore) attesta il possesso una sfera di competenze e di un livello di qualificazione superiore ed assorbente rispetto al profilo di O.S.A. (di 700 ore). Inoltre, la reclamante ha svolto ininterrottamente mansioni di operatore socio-assistenziale per ben 52 mesi alle dipendenze della Cooperativa concessionaria presso la medesima Casa di Riposo ed ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione di settore, l'esercizio continuativo e professionale delle mansioni, corroborato dal titolo abilitante di rango superiore, integra pienamente il requisito professionale richiesto nell'Avviso.

****

PERICULUM IN MORA

Le istanti richiedono in via cautelare l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della Taormina Social City nel profilo di O.S.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali ed in via degradata del diritto ad ultimare la procedura assuntiva per il medesimo profilo previa declaratoria di nullità delle rispettive esclusioni ed ammissione al colloquio orale.

La Cooperativa 21 Aprile licenziava le ricorrenti a far data 30.11.2025 (**all. 2**) e la Taormina Social City iniziava il servizio di gestione integrata dell'ospitalità per anziani indigenti o non autosufficienti nella struttura "Carlo Zuccaro" a far data 01.12.2025, assumendo anche personale O.S.A. non proveniente dalla precedente gestione.

Le ricorrenti ad oggi sono disoccupate e non hanno alcun reddito per sodisfare le proprie primarie esigenze di vita nonchè quelle dei propri familiari (**all. 12**).

Senza la misura cautelare invocata le istanti vedrebbero altresì irrimediabilmente leso il proprio diritto a continuare a lavorate all'interno della Casa di Riposo Carlo Zuccaro perché la Taormina Social City gestisce la struttura con altro personale O.S.A. ledendo il proprio diritto prioritario all'assunzione, personale che vedrebbe inoltre cristallizzata la propria assunzione in danno delle ricorrenti.

Anche l'accertamento del diritto alla illegittimità dalla esclusione dalla graduatoria va accertato in via d'urgenza posto che la procedura andrebbe poi ultimata con la sottoposizione al colloquio orale da parte della stessa commissione ad oggi nominata.

In definitiva l'accertamento del diritto alla assunzione delle istanti ed al completamento della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

selezione avviata, per i motivi dedotti in atti, se non accertato in via d'urgenza verrebbe ad essere vanificato dai tempi d'attesa della decisione di merito.

****

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

EX ART. 151 C.P.C.

Le Reclamanti chiedono all'll.mo Collegio adito di autorizzare già nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, la notifica del reclamo e dell'emettendo decreto ai contro interessati, da individuarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria OSA ed assunti dalla Taormina Social City, ai sensi dell'art. 151 c.p.c mediante pubblicazione sul sito web della Taormina Social City come avvenuto durante la fase cautelare monocratica (**all. 23**).

****

PQM

Le sig.re Savoca Rita, Gualtieri Angela, Cannata Antonella e Cundari Maria, rappresentate e difese come in atti, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito in composizione collegiale, voglia in riforma della Ordinanza n. cronol. 10837/2026, accogliere le seguenti domande:

In via cautelare:

1) accertare e dichiarare il diritto alla assunzione alle dipendenze della Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali a far data 01.12.2025, qualifica di O.S.A. pari retribuzione contrattuale e scatti di anzianità maturati alle dipendenze dalla Cooperativa Sociale 21 Aprile, ordinando alla Taormina Social City in persona del legale rapp.te pro-tempore, di riammetterle in servizio presso la Casa di Riposo Carlo Zuccaro;

2) accertare e dichiarare nulle / illegittime le esclusioni dalla selezione per il profilo di O.S.A. ordinando alla Taormina Social City in persona del legale rapp.te pro-tempore di ultimare la procedura anche nei loro confronti sottoponendole al colloquio orale ed inserendole nella graduatoria finale.

Si chiede, altresì, la condanna della Taormina Social City in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese di lite della fase cautelare (monocratica e collegiale) oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, considerando la maggiorazione prevista all'art. 4, comma 1bis, del vigente D.M. n. 55/2014 (ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati).

Si produce:

01) Tribunale di Messina, Sezione Lavoro (RG 270-1/2026, GL dott.ssa Graziella Bellino) Ordinanza n. cronol. 10837/2026, depositata e comunicata via pec in data 14 settembre 2026;

02) Ricorso ex art. 414 c.p.c.e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.;

1) attestati di servizio e contratto di appalto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17

2) lettere di licenziamento;

3) visura camerale Taormina Social City;

4) Avviso pubblico selezione O.S.A.;

5) Domande di partecipazione all'avviso di selezione O.S.A. ed Allegati 1 e 2;

6) Comunicazione Verbale n. 4 del 25.11.2025 (elenco personale idoneo ed esclusi);

7) istanze di riesame delle sig.re Cannata Antonella e Savoca Rita;

8) CCNL Cooperative Sociali 2023 / 2025;

9) Piano Programma 2025/2027 della Taormina Social City;

10) Atto Costitutivo e Statuto della Taormina Social City;

11) Contratto Servizio tra il Comune e la Taormina Social City;

12) Disponibilità Impiego, Attestazione ISEE, Buste Paga;

13) Cassazione civile, sez. lav., 27.11.2023 n. 32805;

14) Tribunale di Messina, GL Totaro, sentenza del 05.02.2025;

15) Cassazione civile, sez. un. 03.07.2023 n. 18749;

16) Corte di Cassazione civile sez. lav., 31/08/2026, (ud. 17/06/2026 - dep. 31/08/2026) - n. 24904;

17) Direttiva Comunitaria 12.03.2001, n. 23;

18) Consiglio di Stato n. 165/2024;

19) TAR Sicilia Palermo n. 1376/2017;

20) repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana (OSA);

21) Regione Siciliana, Decreto Assessoriale n. 195/2023; D.A. n. 02533/2011;

22) TAR Lazio n. 05746/2022;

23) Tribunale di Messina, Ordinanza del 07.03.2026.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato; le istanti hanno reso dichiarazione di esenzione dal relativo pagamento come da autocertificazioni allegate al fascicolo telematico.

Messina, 22 settembre 2026 avv. Giuseppe Tribulato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 13/11/2026 da Sciro Katia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Firmato Da: TRIBULATO GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b3085a40d9f3b17